

**APERTO**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

**Multirischi Alberghi**  
per Confcommercio

R.C.T. e R.C.O.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA



**Vittoria**  
Assicurazioni

|  |         |
|--|---------|
| <u>Glossario</u>   | pag. 3  |
| <u>Norme che regolano la Sezione di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro</u> | pag. 6  |
| <u>Condizioni Particolari</u>  | pag. 10 |
| <u>Garanzie Complementari</u>  | pag. 14 |
| <u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>   | pag. 17 |
| <u>Condizioni Particolari Alberghi Stagionali</u>  | pag. 18 |

## SEZIONE R.C.T. - R.C.O. - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

| Garanzia o bene colpito da sinistro<br>(se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Riferimento<br>(art.) | Scoperto<br>(per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia<br>(per sinistro salvo diversa indicazione)                                   | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento<br>(o limite di valore - esistenza, se indicato)  |
|--|-----------------------|--|--|---|
| Sezione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro                           |                       |  |  |   |
| R.C.O.   | 1.2                   |  | Relativa del 6%  |   |
| operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce                                    | 2.5                   |  | Euro 100,00  |   |
| danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico  | 2.5                   |  | Euro 100,00  |   |
| danni da spargimento d'acqua   | 2.5                   |  | Euro 150,00  |   |
| cose portate o consegnate  | 2.8                   |  | Euro 150,00  | cose portate o consegnate:<br>- in seguito ad incendio, esplosione o scoppio Euro 260.000,00<br>- riposte in mezzi di custodia Euro 60.000,00<br>- non riposte in mezzi di custodia Euro 25.000,00<br>- riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera:<br>1. per singolo Euro 15.000,00<br>2. complessivamente Euro 60.000,00<br>- per singolo Cliente Euro 5.000,00 |
| Danni da interruzioni attività   | 2.9                   | 10% min.<br>Euro 1.500,00                            |  | Euro 150.000,00   |
| Condizioni particolari se operanti   |                       |  |  |   |
| Danni a veicoli in parcheggio  | 3.2                   |  | Euro 150,00  | Euro 50.000 per sinistro massimo annuo Euro 150.000   |
| Danni a velocipedi   | 3.3                   |  | Euro 150,00  | Euro 5.200 per sinistro massimo annuo Euro 15.000   |
| Attività sportive  | 3.4                   |  | Euro 150,00  |   |
| Inquinamento accidentale   | 3.7                   | 10% min.<br>Euro 2.500,00                            |  | Euro 250.000,00   |
| Danno biologico  | 3.8                   |  | (opzione 1)<br>Franchigia<br>Euro 2.600,00<br>(opzione 2)<br>Franchigia<br>Euro 5.200,00 |   |

**Albergo**

Per albergo si intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

**Addetti**

titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), dipendenti (compresi gli apprendisti), lavoratori parasubordinati e interinali che partecipano all'attività dell'albergo.

Per lavoratori parasubordinati si intendono quelli previsti all'art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per lavoratori interinali quelli così definiti dalla Legge n. 196/97 (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO-RCI))

**Cose portate o consegnate dai clienti**

Per cose portate si intendono:

- quelle che si trovano nell'albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore fuori dall'albergo, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo pari a 12 ore precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

Per cose consegnate si intendono:

- quelle consegnate in custodia all'albergatore nell'albergo o fuori nel caso di veicoli.

**Dati e Sistema Informatico**

- "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

**Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

## **Indennizzo o risarcimento**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

### **Mezzi di custodia**

Per mezzi di custodia si intendono contenitori appositamente costruiti per la custodia di valori, aventi come minimo i seguenti requisiti:

- a) pareti e battenti dotati di una protezione in acciaio di almeno 3 millimetri di spessore atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua posti anche su un solo lato del battente, rifermato con serratura di sicurezza a chiave con almeno quattro lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: Kg 200.

I contenitori di peso inferiore dovranno essere murati e avere un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso in modo che questo, una volta incassato o cementato nel muro, non possa essere sfilato dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

### **Mezzi di custodia a disposizione delle camere**

Si intendono casseforti aventi le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione ecc.), debitamente ancorato;

- a muro:

- pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Entrambi i mezzi di custodia devono avere movimento di chiusura a catenacci ad espansione multipli rifermati da serrature di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica e/o letterale.

### **Oggetti pregiati**

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

### **Preziosi**

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Valori**

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata.

# 1 - Norme che regolano la sezione di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

## 1.1 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa, **nel limite del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

## 1.2 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

L'Impresa, **nel limite del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001 n°202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001 n°202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali **dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.**

Qualora richiamata la Condizione Particolare H "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'inabilità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nella Opzione scelta che resterà a carico dell'Assicurato.

**Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:**

- **tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;**
- **limitatamente alle azioni di rivaletta promosse dall'INAIL, i titolari, i soci (escluso il legale rappresentante), i familiari coadiuvanti (non dipendenti).**

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 1.3 lettera c) e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi. La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia della legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Sono comunque escluse dalla presente garanzia le malattie professionali.

### **1.3 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### **1.4 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.**

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n.ro 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d) da incendio, furto e quelli a cose che l'Assicurato abbia in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione (ad eccezione comunque delle cose dei Clienti portate o consegnate ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile);
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- g) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;



- j) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n°494/96;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da servizi medici e/o infermieristici;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- m) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- n) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici.

### 1.5 - Persone che rientrano nel novero dei terzi

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, **limitatamente alle lesioni corporali e sempre che i danni siano conseguenti e fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:**

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori che risultino oggetto dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori d'opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto nella presente polizza;
- le persone che su incarico e per conto dell'Assicurato partecipino all'attività oggetto della presente polizza in via occasionale e saltuariamente e ciò a parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 1.3 - persone che non rientrano nel novero dei terzi lettera c).

### 1.6 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite massimo di risarcimento complessivamente dovuto dall'Impresa.

### 1.7 - Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

**La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:**

- sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

## 2 - Condizioni particolari

(sempre operanti)

### 2.1 - Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni

A parziale deroga dell'art. 1.3 lettera c) delle Condizioni di Assicurazione sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124, e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001 n. 202.

### 2.2 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi assicurati o assicurabili secondo quanto previsto dalla garanzia responsabilità civile dell'Assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile), per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### 2.3 - Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

### 2.4 - Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. è estesa, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, ai danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere.

La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

### 2.5 - Estensioni di garanzia

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza (uffici, officine, depositi, magazzini e simili) nonché commit-

tenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere per lavori di manutenzione;

- proprietà di alberi anche ad alto fusto, parchi e giardini, piccolo parco giochi per ragazzi;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico e i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **previa deduzione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro, ferma l'esclusione dei rischi derivanti da mancato uso e dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- proprietà ed esercizio di bar e ristoranti, compresi i danni derivanti da cose vendute dall'Assicurato esclusi i danni da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti (somministrati o smerciati) nello stesso esercizio direttamente al consumatore. **Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di feste, intrattenimenti e altre attività ricreative, di gite, servizi di trasporto clienti, **restando sempre esclusi in ogni caso i danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;**
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia nell'ambito delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;

**Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di sistemi di scarico la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.**

## **2.6 - Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile)**

- a) A parziale deroga dell'art. 1.4 lettera b) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati;**
- b) La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è

fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

**Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

- c) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato, di:
- lavori ceduti in appalto, nell'ambito del complesso alberghiero, compresi i lavori di straordinaria manutenzione dei locali e/o fabbricati ancorchè rientranti nel Decreto Legislativo 81/2008, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
  - montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria ancorchè rientrante nel Decreto Legislativo 81/2008 esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza.

**Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo alle persone che non rivestono la qualifica di addetto dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.**

## **2.7 - Responsabilita' civile verso utenti di servizi accessori**

Le garanzie "Responsabilità civile per le cose portate o consegnate, di proprietà dei clienti" sono operanti nei confronti di chi, non essendo cliente dell'albergo, usufruisca dei servizi accessori gestiti direttamente dall'albergatore.

## **2.8 - Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei clienti**

L'Impresa assicura il risarcimento, **entro i limiti stabiliti in polizza** dei danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. L'assicurazione non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare 3.2 se resa operante mediante richiamo esplicito in polizza.

Per questa garanzia il limite di risarcimento per uno o più Clienti danneggiati, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento:

- a) di cose portate o consegnate in seguito ad incendio, Esplosione o scoppio, è pari a Euro 260.000,00;
- b) di cose consegnate e riposte in mezzi di custodia, è pari a Euro 60.000,00;
- c) di cose consegnate ma non riposte in mezzi di custodia, è pari a Euro 25.000,00;
- d) di cose portate è di Euro 5.000. Per le cose portate e riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera, detto limite si intende elevato del 50% con il massimo di Euro 37.500. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente più mezzi di custodia, l'Impresa non risarcirà complessivamente somme superiori a Euro 60.000,00.

La garanzia di Responsabilità civile per cose portate nell'esercizio dai Clienti e non

consegnate vale anche, nei limiti di polizza, per dipendenze esterne ai locali, ma esercite dal Contraente stesso.

I risarcimenti dovuti in forza alla presente garanzia sono corrisposti previa deduzione, per ogni cliente danneggiato, di una franchigia, che rimane a carico dell'Assicurato, di Euro 150,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia e dell'applicazione della franchigia, i componenti di un medesimo nucleo familiare che occupa una sola stanza, sono considerati un unico Cliente.

### **2.9 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro indennizzabile**

A parziale deroga dell'art. 1.4, lettera i), la garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

### **2.10 - Tolleranza numero posti letto**

Il premio della presente sezione è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il numero dei posti letto esistenti è quello indicato in frontespizio di polizza.

Qualora detto numero dovesse subire variazioni il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa che provvederà all'adeguamento delle condizioni e del premio.

Nel caso in cui, alla data del un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 5 posti letto rispetto al numero dichiarato dal Contraente, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione al rapporto esistente fra il numero dei posti letto dichiarato, maggiorato di 5 unità e quello effettivo, fermo restando i limiti e massimi risarcimenti previsti in polizza.

## 3 - Garanzie complementari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

### 3.1 - Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei clienti

Qualora attivata la presente estensione, il limite per singolo Cliente, di cui alla lettera d) dell'Art. 2.8, non potrà superare l'importo indicato nel frontespizio di polizza fermo restando l'aumento del 50% con il massimo di Euro 37.500 previsto per le cose riposte nei mezzi di custodia.

### 3.2 - Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio

L'assicurazione R.C.T. è estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di autorimesse, parcheggi e/o spazi di pertinenza dell'albergo. A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 2.8, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni ai veicoli:

1. in consegna e custodia, compresi i danni da furto e incendio **con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi;**
2. non in consegna e custodia, **esclusi i danni da furto e incendio, purché posteggiati negli spazi e/o autorimesse di pertinenza dell'Albergo con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi.**

Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 50.000,00 per veicolo e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 150,00 per ogni veicolo.

### 3.3 - Danni a cose portate dai clienti nell'esercizio estensione ai velocipedi

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.8, si conviene che nelle cose consegnate all'albergatore, agli effetti della garanzia di R.C.T., **vengono compresi i velocipedi di terzi purché chiusi in appositi locali o riposti in locale sorvegliato con il massimo di Euro 5.200,00 per velocipede, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 150,00 per ogni velocipede.**

### 3.4 - Responsabilità personale utilizzatori velocipedi

La garanzia di responsabilità civile per l'uso dei velocipedi comprende le responsabilità personali dei clienti che utilizzano i velocipedi messi a disposizione dall'albergo.

### 3.5 - Attività sportive

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, per la proprietà di palestre, piscine ed esercizio di attività sportive organizzate quali esclusivamente pallacanestro, pallavolo, golf e mini-golf, tennis, nuoto, canottaggio, vela, windsurf, bocce, equitazione, ginnastica leggera, aerobica, spinning e danza. **La presente estensione opera esclusivamente se i corsi sono tenuti da istruttori abilitati e incaricati dall'Albergatore. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e prove ad eccezione di quelle fatte tra i partecipanti ai corsi a solo scopo di divertimento. Relativamente ad ogni danno a cose l'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 150,00.**

### 3.6 - Cure termali centro benessere

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio di uno stabilimento termale e centro benessere in cui vengono svolti esclusivamente trattamenti della cura della persona e per i soli clienti della struttura alberghiera assicurata. Sono escluse comunque tutte le responsabilità professionali mediche.

### 3.7 - Stabilimenti balneari

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio di stabilimenti balneari utilizzati prevalentemente dai Clienti dell'Assicurato, compresi impianti, parchi e giardini, cabine, sale giochi, natanti non a motore.

### 3.8 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art.1.4, lettera e), la garanzia R.C.T. si estende, **nel limite di Euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

**L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.**

**Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500.**

### 3.9 - Franchigia assoluta danno biologico

- (opzione 1)  
Franchigia Euro 2.600,00
- (opzione 2)  
Franchigia Euro 5.200,00

### 3.10 - Estensione alle malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo a) dell'art. 1.2 - Garanzia R.C.O., l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.**

**L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il perio-**



do di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferma, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 4.1 relativa alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### **3.11 - Esclusione rc proprieta' del fabbricato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2.5 – ESTENSIONI DI GARANZIA al primo punto, l'Assicurazione non opera per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato e/o dei locali costituenti il complesso alberghiero.

## 4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

### 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. (art. 1.2) il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

### 4.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

## 5 - Condizione particolare alberghi stagionali

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, si precisa che durante tale periodo di chiusura la garanzia vale esclusivamente per:

1. la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei locali e degli impianti dell'albergo e/o conduzione degli stessi, sempre che non sia operante la Garanzia Complementare 3.11;
2. la RCO nei momenti di presenza dell'Assicurato e/o di suoi dipendenti collaboratori.





**APERTO**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB044480-RCT-EDZ-0119 - MULTIRISCHI ALBERGHI PER CONFCOMMERCIO - R.C.T. E R.C.O.